

Esente da imposte di registro e tasse di bollo ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Repertorio n.15754-----Raccolta n.12002-----

**DETERMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
"FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA ODV",**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto novembre duemilaventidue.

- 28 novembre 2022 -

In Bovolone (VR), Via Carlo Alberto n. 17, alle ore

Avanti a me Dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente:

- **VERONESE ROBERTO**, nato a Legnago (VR) il 22 ottobre 1971, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione in Verona, Via Cantarane n. 24, nella propria veste di Presidente pro tempore del Consiglio direttivo e nell'interesse della associazione **"FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA ODV"**, con sede in Verona, Via Cantarane n. 24, presso la ex Caserma Santa Marta, codice fiscale 93154900232.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara quanto segue:

- con verbale per atto a mio rogito in data 6 aprile 2019 n. 12201 di repertorio, registrato a Verona 2 il 16 aprile 2019 al n. 1655 serie 1T, l'assemblea degli associati della associazione **"FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA ODV"** ha deliberato l'adeguamento dello statuto alla normativa del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore);

- col predetto verbale l'assemblea degli associati ha altresì deliberato la delega al Presidente dell'Associazione di ogni più opportuna facoltà per apportare allo statuto associativo tutte quelle modifiche che fossero richieste come inderogabili in sede di approvazione dalla Regione Veneto al fine dell'iscrizione dell'associazione nel RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

- al fine di procedere all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS, con lettera del 9 luglio 2022, l'Ufficio regionale del Runts ha chiesto di eliminare dallo statuto approvato il richiamo all'istituto della cooptazione in quanto con Circolare n. 18244 del 30 novembre 2021, il Ministero Lavoro e Politiche sociali si è espresso circa l'istituto della cooptazione osservando che *"per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti. Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti; appare pertanto non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso."*;

- il Consiglio direttivo con propria deliberazione del 15 novembre 2022 ha ritenuto di primaria importanza l'adozione della modifica al fine di ottenere l'iscrizione nel citato registro RUNTS, e pertanto ha confermato i poteri in capo al Presidente del Consiglio direttivo di modificare l'art. 11 punto 9 dello statuto vigente in forza della delega dell'assemblea nel seguente nuovo testo: "In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio Direttivo convocherà quanto prima l'Assemblea dei soci per l'elezione del componente, o dei componenti, del Consiglio Direttivo venuto a mancare e il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio."

REGISTRATO ALL'UFFICIO
DELLE ENTRATE DI
VERONA
IL 29/11/2022
N. 41326 serie 1T
ESATTI €. Esente
IL DIRETTORE

Pertanto in forza dei poteri conferiti al Presidente del Consiglio direttivo con la citata delibera dell'assemblea degli associati in data 6 aprile 2019 per atto a mio rogito n. 12201 di repertorio ed in esecuzione della delibera del Consiglio direttivo in data 15 novembre 2022, il comparente **VERONESE ROBERTO** nella propria veste di Presidente pro tempore del Consiglio direttivo e nell'interesse della associazione **"FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA ODV"**, modifica l'art. 11 punto 9 dello statuto vigente nel seguente nuovo testo:

"Art. 11.9. In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio Direttivo convocherà quanto prima l'Assemblea dei soci per l'elezione del componente, o dei componenti, del Consiglio Direttivo venuto a mancare e il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio."

Fermo ed invariato il resto dell'articolo e dello statuto associativo.

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto nella sua redazione aggiornata, statuto che firmato dalla parte e da me Notaio si allega sotto la lettera "A".

Il comparente dispensa me notaio dalla lettera dell'allegato.

Imposte e spese di quest'atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il comparente autorizza il notaio rogante al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e a comunicare i dati medesimi anche a terzi in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano e da me letto al comparente, omessa la lettura dell'allegato, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore: 13:30. Consta il presente atto di un foglio scritto per intere facciate una e sin qui della seconda.

Firmato: Roberto Veronese

Firmato: Nicola Marino Notaio

STATUTO

"FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA ODV"

Titolo I - COSTITUZIONE

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Decreto legislativo 117/2017 e ss.mm.ii. (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice Civile, l'associazione riconosciuta denominata:

"Federazione del Volontariato di Verona ODV",

Organizzazione di Volontariato, di seguito indicata anche come "Federazione".

2. La Federazione utilizza negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione rivolta al pubblico la denominazione "Federazione del Volontariato di Verona ODV" oppure "CSV di Verona ODV".

3. La Federazione ha sede legale nel Comune di Verona; l'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Verona è disposta con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria.

4. La Federazione opera in provincia di Verona e potrà istituire sedi operative o secondarie in tale ambito territoriale tramite delibera del Consiglio Direttivo.

5. La Federazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Principi e Finalità

1. La Federazione del Volontariato di Verona ODV è un'associazione senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale, che si ispira ai principi costituzionali della democrazia, del pluralismo, della solidarietà e della partecipazione sociale, assume come proprio riferimento identitario la Carta dei Valori del Volontariato e intende operare come Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Verona.

2. La Federazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi le attività di cui al successivo art. 3 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate agli enti associati; la Federazione si ispira inoltre a principi di qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, non discriminazione e pari opportunità, integrazione, pubblicità e trasparenza, di cui all'art. 63, c.3, del Codice del Terzo settore.

3. La Federazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, coordina su sua iniziativa o a richiesta degli enti associati attività o iniziative di interesse comune, attraverso lo scambio di informazioni e buone pratiche, la co-progettazione e la co-gestione.

4. La Federazione promuove le pratiche di trasparenza e accountability del Terzo settore e attiva processi di sostenibilità economica delle iniziative attraverso progettazione condivisa e pratiche innovative, anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni del territorio e del mondo profit.

Art. 3 - Attività

1. La Federazione organizza, gestisce ed eroga servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato.

2. La Federazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c.1, CTS:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h, art.5, c. 1, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, art.5, c. 1, CTS);

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore (lett. m, art.5, c. 1, CTS) ;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v, art.5, c. 1, CTS);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z, art.5, c. 1, CTS).

3. In particolare la Federazione, nel rispetto delle norme del Capo II, Titolo VIII, CTS, svolge i seguenti servizi:

a) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzate a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzate a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) informazione e comunicazione, finalizzate a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) ricerca e documentazione, finalizzate a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) supporto tecnico-logistico, finalizzato a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

g) svolgimento di attività di controllo nei confronti degli associati ex art. 93, c. 5, del Codice del Terzo settore.

4. La Federazione può svolgere, ex art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del CTS, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

5. La Federazione ha il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse a essa provenienti dal Fondo Unico Nazionale (di seguito, "FUN") nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

6. La Federazione può finanziare, sulla base di fondi diversi da quelli provenienti dal FUN, progetti coerenti con le finalità e le attività della Federazione presentati da organizzazioni di volontariato o da altri enti del Terzo settore.

7. La Federazione può creare reti e collaborazioni con altri CSV e con enti del Terzo settore, amministrazioni pubbliche ed altri enti privati che abbiano finalità ad essa analoghe o affini, anche attivando intese e convenzioni.

8. La Federazione, inoltre, per poter perseguire pienamente le finalità istituzionali,

può dotarsi di ogni struttura o strumento utile e adeguato, comprese strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altre imprese o enti.

Titolo II - RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 4 - Ammissione degli associati

1. Possono essere ammessi come associati tutte le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore che abbiano sede legale nella provincia di Verona - esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile - che ne facciano richiesta e che, condividendo le finalità di CSV di Verona ODV, intendano collaborare al loro raggiungimento e si impegnino a rispettare i principi, i valori e le norme statutarie della Federazione.
2. Gli altri enti del Terzo settore possono aderire a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
3. Gli associati sono rappresentati all'interno della Federazione dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato dall'organo di amministrazione.
4. In ogni caso, nessun associato può esprimere più di un rappresentante tra i componenti del Consiglio Direttivo della Federazione e degli altri organi sociali.
5. Per essere ammessi alla Federazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.
6. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica decisione motivata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla relativa delibera. Contro la decisione di rigetto l'interessato può, nei termini stabiliti dal Regolamento attuativo, presentare ricorso all'Assemblea.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta la partecipazione alla vita associativa per un periodo temporaneo.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - essere informati e coinvolti nelle attività della Federazione e frequentarne i locali;
 - esaminare i libri sociali secondo le modalità previste nel Regolamento attuativo;
 - partecipare e votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Gli associati hanno il dovere di:
 - osservare il presente statuto, il relativo Regolamento attuativo, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali;
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità della Federazione tutelandone il nome;
 - contribuire al funzionamento della Federazione collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle attività statutarie.
 - versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Qualifica di volontario e personale retribuito

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Federazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Federazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Federazione.

4. Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

5. La Federazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del CTS e i rapporti con lo stesso personale sono disciplinati dalla legge nonché dal Regolamento di gestione.

Art. 7 - Cessazione del rapporto associativo

1. Lo *status* di associato si perde per esclusione dovuta a gravi motivi qualora lo stesso:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del relativo Regolamento attuativo e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le deliberazioni adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

b) non partecipi, senza fornire un giustificato motivo, per 5 (cinque) volte consecutive all'Assemblea;

c) non provveda al pagamento della eventuale quota associativa entro i termini stabiliti dal Regolamento attuativo;

d) adotti comportamenti contrastanti con gli scopi della Federazione o, in ogni caso, lesivi degli interessi della Federazione.

2. Il provvedimento di esclusione è adottato dal Consiglio Direttivo e va motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa deliberazione. Contro tale provvedimento l'interessato può, nei termini stabiliti dal Regolamento attuativo, presentare ricorso all'Assemblea.

3. Lo *status* di associato si perde anche per:

a) recesso volontario;

b) scioglimento dell'ente associato;

c) perdita dei requisiti necessari per l'ammissione.

4. L'associato può esercitare in qualunque momento il diritto di recesso comunicando tale volontà per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o PEC, al Consiglio Direttivo con effetto allo scadere dell'esercizio sociale in corso purché la relativa dichiarazione sia stata presentata almeno 3 (tre) mesi prima.

5. L'associato comunica altresì alla Federazione l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.

6. L'associato receduto o escluso non può ripetere le quote e i contributi eventualmente versati che non sono trasferibili né rivalutabili, e non ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

Titolo III – ORGANI SOCIALI

Art. 8 - Gli organi sociali

1. Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

2. Tutti gli amministratori, ai quali si applica l'art. 2382 del codice civile, sono scelti tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

3. Ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co 2, codice civile, ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. I componenti degli organi sociali devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui all'art.61, c.1, lett. i), del Codice del Terzo settore, così come specificati dal Regolamento attuativo.

5. La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all'articolo 61 c. 1, lett. i), n. 1), 2), 3) e 4), CTS.

Art. 9 - L'Assemblea degli associati

1. Tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento dell'eventuale quota associativa, hanno il diritto di votare in Assemblea, direttamente o indirettamente, e di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, salvo quanto previsto dai successivi c. 14 e 15 del presente articolo.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano della Federazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale ognuno dei quali ha diritto a un voto. Ciascun associato partecipa all'Assemblea in proprio o mediante delega scritta, con un massimo di tre deleghe. Agli associati possono essere attribuiti più voti in proporzione al numero dei loro associati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, c. 2, CTS e secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

4. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto contenente la data e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'avviso di convocazione va inviato a mezzo e-mail all'indirizzo specificato dall'associato al momento dell'adesione e pubblicato sul sito internet della Federazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

6. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In tale caso l'Assemblea deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede della Federazione in libera visione agli associati.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la lo-

ro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

12. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto della Federazione in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in entrambi i predetti casi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega; gli stessi quorum si applicano alle delibere di trasformazione, fusione o scissione.

13. Per lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti in proprio o per delega.

14. La Federazione attribuisce la maggioranza dei voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 61, c.1, lett. f), CTS e secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo.

15. La Federazione, inoltre, adotta misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati nonché misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione della Federazione conformemente a quanto previsto dall'art.61, c.1, lett. g) e h), CTS.

Art. 10 - Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività della Federazione;
- approva il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo nonché il bilancio sociale predisposti dal Consiglio direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e ne stabilisce il numero nel caso del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca l'Organo di controllo nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 13;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle richieste di ammissione e di esclusione dalla Federazione;
- approva il Regolamento attuativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria:

- delibera lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del suo patrimonio residuo in conformità agli artt. 9 e 63, c. 4 e c. 5, del CTS;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Federazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 9 (nove) componenti, da definirsi in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati per la durata di 4 (quattro) anni, i quali sono eleggibili per non più di 2 (due) mandati consecutivi.

3. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta, elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

6. Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

7. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel Regolamento attuativo.

8. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più componenti del Consiglio Direttivo vengano a mancare, lo stesso Consiglio provvede alla loro sostituzione designando il primo dei non eletti e i nuovi nominati rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

9. In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio Direttivo convocherà quanto prima l'Assemblea dei soci per l'elezione del componente, o dei componenti, del Consiglio Direttivo venuto a mancare e il nuovo nominato rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

10. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri in carica si riduca a meno della metà l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato; i componenti del Consiglio rimangono comunque in carica sino a che non siano stati nominati i loro successori.

11. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio stesso, e non potranno candidarsi a ricoprire tale carica per il successivo mandato.

12. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea in conformità al presente statuto;

b) redigere il piano annuale, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, e il bilancio sociale sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;

c) predisporre e approvare il Regolamento di gestione il quale non può disporre contrarietà al Regolamento attuativo;

d) curare l'organizzazione di tutte le attività della Federazione;

e) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente, l'avvio di collaborazioni e consulenze nonché adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

f) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

g) deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione dalla Federazione nonché esercitare ogni altra competenza riconosciuta dalla legge o dallo statuto.

13. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

14. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, a tale scopo nominato dal Presidente fra i presenti, anche non componenti il Consiglio.

15. Le modalità di esercizio del potere di delega da parte del Consiglio Direttivo sono specificate nel Regolamento attuativo.

Art. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione, nonché Presi-

dente del Consiglio Direttivo e la rappresenta sia di fronte a terzi che in giudizio.

2- Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni, non può effettuare più di due mandati consecutivi e, in ogni caso, la stessa persona non può rivestire tale carica per più di 9 (nove) anni.

3. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi della Federazione.

4. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano la Federazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

5. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Federazione.

6. Al Presidente inoltre compete:

a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

c) adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;

d) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

7. Il Vicepresidente rappresenta la Federazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo.

8. L'impedimento del Presidente deve essere comunicato al Consiglio Direttivo, il quale con delibera ne prende atto disponendo l'assunzione dei suoi poteri in capo al Vicepresidente.

Art. 13 Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Assemblea nomina un Organo di controllo, composto di 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti, con compiti di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

2. L'Organo di controllo inoltre, ai sensi dell'art. 30, c.7, CTS, svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; l'Organo di controllo presenta all'Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al Bilancio consuntivo.

3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e ai suoi componenti, che sono rieleggibili, si applica l'art. 2399 codice civile; almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c.2, codice civile.

5. Nel caso in cui la Federazione ottenga l'accreditamento quale Centro di servizio per il volontariato ai sensi dell'art. 61 CTS, la nomina del componente dell'Organo di controllo con funzioni di Presidente spetta all'organismo territoriale di controllo (in sigla, OTC). I componenti dell'Organo di controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

6. Qualora la Federazione dovesse superare i limiti di cui all'art. 31, c.1., CTS, l'Organo di controllo avrà il compito di effettuare anche la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo sarà interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 14 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche della Federazione sono costituite da:

- quote associative eventualmente deliberate;

- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi di cui all'art. 7, CTS;

- rimborsi da convenzioni e da attività di interesse generale;

- proventi da attività diverse ex art. 6 del CTS;

- finanziamenti provenienti dal FUN ai sensi dell'art. 62 del CTS.

2. La Federazione, nel percepire e gestire le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN, è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'art. 61, co 1, lett. c), CTS.

Art. 15 - Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito da:

- fondo di dotazione iniziale compreso ogni suo eventuale incremento o adeguamento richiesto dall'Autorità Tutoria;

- beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà della Federazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- eccedenze degli esercizi annuali;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. Il patrimonio della Federazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi dell'art.8 CTS, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 - Libri sociali obbligatori

1. La Federazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri organi sociali.

2. La Federazione, inoltre, adotta misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti; tali misure sono specificamente previste nel Regolamento attuativo.

Art. 18 - Bilancio e bilancio sociale

1. I documenti di bilancio della Federazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno e sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

3. La Federazione ha l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa del FUN.

4. La Federazione ha l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale.

Titolo V - SCIoglimento, DEVOLUZIONE E NORME FINALI

Art. 19 - Devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e decide in merito alla devoluzione del patrimonio residuo in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 63, commi 4 e 5, CTS.

Art. 20 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in via residuale, quanto previsto dal codice civile.

2. Fino all'istituzione ed effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, si applica l'art. 101, c.2 e c.3, CTS ai fini dell'individuazione degli enti del Terzo settore.

3. Fino alla conclusione della procedura di accreditamento di cui alla Manifestazione di interesse adottata dall'Organismo Nazionale di Controllo (ONC) in data 15 febbraio 2019, rimane in carica il Consiglio Direttivo dell'attuale ente gestore di CSV - Federazione del Volontariato di Verona ONLUS - congiuntamente ai consiglieri del Consiglio Direttivo del CSV, non facenti parte del Consiglio Direttivo del predetto ente gestore.

Costoro rimarranno in carica, mantenendo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'intera durata della procedura di accreditamento e sino ad un massimo di novanta giorni successivi alla sua conclusione, termine entro il quale sarà convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal presente statuto.

Eventuali sostituzioni di consiglieri uscenti sino a quella data avverranno con le modalità previste dal presente statuto.

4. L'Organo di controllo del CSV, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto, assume le funzioni di Organo di controllo di cui all'articolo 13 del presente statuto e rimane in carica non oltre il termine massimo di novanta giorni successivi alla conclusione della procedura di accreditamento di cui alla Manifestazione di interesse adottata dall'ONC in data 15.02.2019. Entro detto termine, si procede al rinnovo dell'Organo di controllo nelle modalità previste dal presente statuto. Il Collegio dei Revisori della Federazione del Volontariato di Verona ONLUS decade a decorrere dall'entrata in vigore del presente statuto. I due componenti, non facenti parte dell'Organo di controllo del CSV, assumono le funzioni di componenti supplenti dell'Organo di controllo di cui al comma 5, fino al rinnovo di quest'ultimo nelle modalità previste dal presente statuto.

5. I limiti di mandato per i componenti del Consiglio Direttivo e per il Presidente, come previsti dagli artt. 11 e 12 del presente statuto, si computano a partire dal primo rinnovo di tali organi successivo all'entrata in vigore del presente statuto.

Firmato: Roberto Veronese

Firmato: Nicola Marino Notaio

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art.23 comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 art. 68 ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Verona, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 2 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico ai miei atti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

Bovolone, 29 novembre 2022, Via Carlo Alberto n.17.

File firmato digitalmente dal Notaio Nicola Marino